



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 31 del 10/03/2026

Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: ERI/SDL/2026/00001

Oggetto: Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)

Relazione tecnica e di accompagnamento allo schema di disegno di legge

Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Premessa

Con il presente schema di disegno di legge (per brevità SDL) si intende provvedere all'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

2. Le fonti normative, comunitari e nazionali, e la competenza legislativa regionale

L'aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione europea l'1 luglio 2024, prevede una forte accelerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di crescita delle capacità rinnovabili installate in Italia entro il 2030, ribadendone l'interesse pubblico prevalente, nonché le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.

In attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, l'Italia ha stabilito gli obiettivi, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367, al fine di:

- a) contribuire all'obiettivo europeo coerente con le previsioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 governance;
- b) accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili;
- c) contenere il consumo di suolo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, al suo articolo 20 fissava la *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*, introducendo la definizione di "aree idonee", ossia aree aventi un potenziale atto ad ospitare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative.

In tali aree, è previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile e le infrastrutture connesse. In particolare, nei procedimenti di autorizzazione dei suddetti in aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante,

l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, in queste aree, i termini delle procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo.

Il D.Lgs. 199/2021 introduceva dei criteri generali anche in tema di procedure autorizzative specifiche per le aree idonee e stabiliva che fossero individuati principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici idonee e "non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

In attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 199/2021, con successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 (*"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*); di seguito anche il "Decreto"), emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, il Governo ha provveduto a:

1. individuare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondente ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "FIT for 55" (*cd. burden sharing*);
2. stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee, non idonee, ordinarie e aree in cui è vietata l'installazione di impianti FER, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui sopra in linea con il principio della neutralità tecnologica.

L'art. 3 del D.M. del 21 giugno 2024 disponeva che le Regioni individuassero con propria legge, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale (3 luglio 2024), le aree idonee e quelle non idonee secondo i principi e criteri stabiliti a livello nazionale.

La Regione Puglia si attivava tempestivamente con l'emanazione dello schema di disegno legge n. 222 del 23.10.2024 avente ad oggetto *"Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)"*.

L'iter legislativo si arrestava a seguito della proposizione di numerosi giudizi promossi dagli operatori del settore delle rinnovabili per l'annullamento del DM Aree Idonee promossi dinanzi al TAR Lazio.

In via cautelare, il Consiglio di Stato sospendeva il D.M., limitatamente al solo art. 7, comma 2, lettera c), che lasciava alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree "immediatamente" idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021.

Con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, il TAR Lazio disponeva, infine, l'annullamento parziale del decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee e annullava i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che consentivano alle Regioni di istituire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni sottoposti a tutela, variabili a seconda della tipologia di impianto.

Inoltre, veniva ritenuta illegittima la mancata previsione di una disciplina transitoria per tutelare i procedimenti autorizzativi in corso e criticata l'assenza di un quadro unitario nazionale di principi e criteri per la definizione delle aree idonee.

Il TAR del Lazio, pertanto, ordinava alle amministrazioni ministeriali competenti (MASE, MIC, MASAF) di rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, stabilendo altresì che le regioni non possano introdurre restrizioni più severe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale.

In ottemperanza a tale pronuncia, il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito con Legge 15 gennaio 2026, n. 4, ha introdotto modifiche di rilievo alla disciplina delle cd. aree idonee di cui agli artt. 20 e ss. del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, dal medesimo abrogati, modificando il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Il D.L. 175/2025 espunge ogni riferimento alle aree non idonee e si concentra unicamente sull'individuazione delle aree idonee su terraferma e a mare. Nello specifico, si evidenzia il trasferimento nel nuovo art. 11-bis delle aree considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.

Il comma 3 dell'art. 11-bis prevede che le Regioni e le Province autonome, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, debbano individuare con legge ulteriori aree idonee rispetto a quelle già qualificate tali dal legislatore statale.

Infine, il comma 4 individua i principi e criteri che devono guidare l'attività di pianificazione regionale, confermando gli obiettivi di tutela paesaggistica, ambientale, forestale e agricola, e introducendo elementi di novità rilevanti.

Alla luce del nuovo quadro normativo sopra delineato, nonché al fine di traguardare gli obiettivi di potenza aggiuntiva assegnati a questa Regione dall'Allegato C-bis del medesimo D.lgs. 190/2024, con il presente disegno di legge, la Regione Puglia, nell'esercizio delle competenze legislative ad essa attribuite, ha proceduto alla puntuale individuazione delle ulteriori aree idonee presenti sul territorio regionale.

In particolare, plurimi incontri ad hoc sul tema si sono tenuti (in data 12.12.2025) presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro, (in data 3.02.2026) presso gli Uffici di Presidenza, nonché da ultimo (in data 20.02.2026) presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro.

Dunque, a seguito della condivisione di una prima formulazione dell'articolato normativo, pervenivano agli atti del Dipartimento Sviluppo Economico i contributi trasmessi dal Dipartimento Agricoltura, del Dipartimento Ambiente e della Sezione risorse idriche.

3. Ratio e disciplina

Sulla base della ricostruzione che precede, in attuazione dell'art. 11-bis, comma 3, del Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, la Regione Puglia, nell'esercizio delle competenze legislative ad essa demandate, provvede alla puntuale individuazione sul proprio territorio di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, art. 11-bis, nonché nel rispetto dei criteri, dei principi e degli obiettivi stabiliti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

L'esigenza di legiferare risulta funzionale al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore comunitario e nazionale, tra i quali il perseguimento della sostenibilità ambientale, il contrasto ai cambiamenti climatici, il perseguimento della decarbonizzazione del sistema energetico e industriale

regionale, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella 1 dell'allegato C-bis del Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, n. 190.

Allo stesso modo, in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale, è necessario garantire il contenimento del consumo di suolo e il rispetto della biodiversità degli ecosistemi, nonché favorire l'autoconsumo e lo sviluppo di Comunità Energetiche rinnovabili.

Più in dettaglio, l'individuazione delle c.d. aree idonee costituisce una tematica che coinvolge plurimi fronti di indagine e discussione.

Da un lato, si rinviene l'annosa e problematica tematica della dipendenza energetica e la necessità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2050 dalla strategia comunitaria al fine di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, così da divenire il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, impongono politiche di promozione delle FER a tutti i livelli.

D'altro canto, la consistente crescita nella produzione e nel numero di impianti da FER induce a valutarne e mitigarne gli effetti sul paesaggio ecologico e culturale, in particolare nei Paesi del bacino del Mediterraneo, più soggetti alla pressione antropica.

Su tale ultimo punto, del resto, se su scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso percepita e considerata come unilateralmente positiva, è invece su scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi.

Mette altresì conto rilevare che, alla luce dei rilevanti interessi in rilievo, il seguente schema di disegno di legge sarà sottoposto alla pubblica consultazione, tenuto conto che la L.R. n.28/2017 ("Legge sulla partecipazione") promuove la partecipazione quale principio fondamentale della Regione Puglia, elevata a vera e propria bussola del programma di Governo e della sua azione in tutti i settori d'interesse (prevedendo, in particolare, all'art.2, comma 1, lettera j) che *"[...] la Regione Puglia, attraverso i processi partecipativi [...], promuove la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, [...]"*).

In ragione di tanto, risulta necessario assicurare il pieno coinvolgimento dei territori avviando un percorso di consultazione pubblica del documento preliminare dello Schema di disegno di legge, al fine di acquisire ulteriori e più estesi contributi utili ed emendamenti, attraverso il portale PugliaPartecipa, raggiungibile al seguente link (<https://partecipazione.regione.puglia.it/>) oltre che di incontri conoscitivi, di approfondimento e di discussione, coinvolgendo, da un lato, le Strutture Regionali, le Agenzie Strategiche e le Società in house, e, dall'altro, ascoltando i principali stakeholders del territorio, ANCI, UPI, nonché i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni, le imprese e gli attori sociali.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge

Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, il presente schema di disegno di legge è suddiviso in undici articoli (senza Capi e/o Titoli) dei quali in questa si riporta, in sintesi, il contenuto dispositivo.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge e richiama i principi sulla scorta dei quali la stessa è stata elaborata, rimarcando la necessità di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale

a partire dagli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale.

L'obiettivo è perseguito individuando le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 del richiamato articolo 11-bis.

L'articolo 2 contiene l'esatta individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, operando opportune distinzioni in relazione alla specifica tipologia di impianto e alla specifica utilizzazione dell'energia rinnovabile prodotta. Nello specifico, il comma 1 recepisce l'elenco delle aree idonee *ope legis* individuate dal legislatore nazionale, mentre il comma 2, in attuazione del comma 3 dall'articolo 11-bis, e nel rispetto dei criteri, principi e obiettivi individuati dai comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, individua ulteriori aree idonee regionali.

L'articolo 3 disciplina le procedure autorizzative specifiche per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee, fermo quanto disposto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

L'articolo 4 prevede, in base a quanto disposto dall'art. 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ai fini del funzionamento e della implementazione della "Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee", che la Regione renda disponibili le informazioni di propria competenza, comprese quelle relative alla superficie agricola utilizzata (SAU) per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per le aree agricole, prevedendo che, nel rilascio del provvedimento autorizzatorio, è considerato di interesse pubblico prevalente preservare, in quell'area, la presenza degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO., delle produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da produzioni con metodo biologico.

Nel caso di interventi ricadenti in aree classificate come industriali da PRG/PUG non adeguato al PPTR o in Area di Sviluppo Industriale (ASI) non infrastrutturata e non dotata di Piano esecutivo vigente ed efficace e pertanto non obliterata con un parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, comunque utilizzate ai fini agricoli, in armonia con l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, prevale la matrice paesaggistica del contesto territoriale individuata dal PPTR.

E' istituito il tavolo di coordinamento con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province d'Italia (UPI), al fine di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale.

L'articolo 6 disciplina la clausola valutativa, demandando al Consiglio regionale l'esercizio del potere di controllo sull'attuazione della presente legge e la valutazione degli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tal fine, la Giunta regionale fornisce al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, nonché gli effetti sul consumo di suolo.

L'articolo 7 reca la disciplina transitoria, escludendo l'applicabilità della legge ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi per tali quelle

abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 8 prevede modifiche alla legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione" mediante l'introduzione dell'articolo 7 bis denominato "Consultazione pubblica per i progetti di impianti da fonti rinnovabili".

La norma mira a garantire trasparenza e partecipazione pubblica nei procedimenti autorizzativi regionali, prevedendo incontri informativi tra proponenti, comuni e cittadini. L'obiettivo fondamentale è rafforzare il coinvolgimento della popolazione e l'integrazione delle istanze territoriali nelle decisioni pubbliche su progetti con effetti ambientali e territoriali.

L'articolo 9 introduce delle modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" e alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, volte ad accelerare la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti di energia a fonti rinnovabili.

L'articolo 10 detta le disposizioni finanziarie precisando che dalla applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 11 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Al fine di ottemperare agli obblighi gravanti sulla Regione ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, si propone dunque il seguente schema di disegno di legge, avente ad oggetto l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

5. Copertura finanziaria

Il presente schema di disegno di legge non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Lo schema di disegno di legge avente ad oggetto l'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della Legge 5 agosto 2022, n. 118), si limita a definire criteri e perimetrazioni di carattere programmatico e regolatorio, senza introdurre nuove misure di spesa, contributi, incentivi o interventi a carico della finanza pubblica regionale, né determinare effetti diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente, configurandosi quale atto di pianificazione generale privo di contenuto finanziariamente rilevante; pertanto, dalla sua attuazione non derivano oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio regionale, né sono previste attività comportanti impegni di spesa ulteriori rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il Funzionario
Mattia Gatti



Mattia Gatti
05.03.2026
13:42:06
GMT+01:00

Il Funzionario E.Q. "Supporto procedure amministrative e contenzioso"

Claudia Somma



CLAUDIA SOMMA
05.03.2026 13:34:56
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

Francesco Corvace



Francesco
Corvace
05.03.2026
13:44:31
GMT+01:00

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingiero



Gianna Elisa
Berlingiero
05.03.2026
14:20:08
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualita' Urbana

Paolo Francesco Garofoli



Paolo Francesco Garofoli
05.03.2026 18:05:09
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale

Gianluca Nardone



GIANLUCA
NARDONE
05.03.2026
19:09:51
UTC

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture

Angelosante Albanese



ANGELOSANTE
ALBANESE

L'Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro

Eugenio Di Sciascio

Eugenio
05.03.2026
15:27:48
UTC



L'Assessora all'Ambiente e Clima

Debora Cilento



Debora Cilento
05.03.2026 18:18:06
GMT+01:00

L'Assessora all'Urbanistica e Casa

Marina Leuzzi



MARINA
LEUZZI
05.03.2026
19:53:01
GMT+01:00

L'Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale

Francesco Paolicelli



FRANCESCO
PAOLICELLI
06.03.2026
10:10:19
GMT+01:00

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

Raffaele Piemontese



Raffaele Piemontese
09.03.2026 09:45:15
GMT+02:00

Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Art. 1

Finalità e principi

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ed al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis del d.lgs. n. 190/2024 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale, con la presente legge individua le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 del richiamato articolo 11-bis.
2. Nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee di cui al precedente comma 1, la Regione tiene conto dei principi, dei criteri e degli obiettivi stabiliti dall'articolo 11-bis, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 190/2024 e di quanto previsto dall'articolo 11-quinquies del medesimo decreto legislativo, nonché della necessità di contenimento del consumo di suolo, degli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della biodiversità e degli ecosistemi, della Direttiva 92/43/CE Habitat e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali ad esempio capannoni industriali e aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale ovvero destinate alla logistica.
3. La Regione, nell'individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 190/2024, tiene conto delle aree idonee di cui alla presente legge.
4. La Regione favorisce la costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.
5. La Regione tiene conto degli impatti cumulativi in caso di presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, localizzati nella medesima area o in aree contigue.
6. La Regione, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, persegue la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti proponenti, anche in applicazione della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica).

Art. 2

Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, compresi gli impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021, o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023, le aree di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024.
2. Fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri di cui agli articoli 11-bis, comma 4, 11-quinquies e 11-ter del d.lgs. 190/2024, sono altresì considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e delle opere connesse, compresi gli impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023, fatte salve le esclusioni previste dal comma 4, lettere b) e m) del medesimo articolo 11-bis, le seguenti tipologie di aree:
 - a) limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, all'elettrificazione delle banchine e ai servizi per l'utenza portuale, i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità di Sistema Portuale all'interno degli ambiti portuali di competenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 - b) limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, all'elettrificazione delle banchine e ai servizi per l'utenza portuale, i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità di Sistema Portuale all'interno degli ambiti retro-portuali di competenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esclusi gli impianti eolici con altezza della torre, comprensiva di rotore, pari o superiore a 100 metri, nonché gli impianti di produzione di biogas o alimentati a biomasse;
 - c) le aree poste in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima;
 - d) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a 300 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
 - e) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia, compresi gli impianti di depurazione e dissalazione;
 - f) le aree entro una distanza non superiore a 350 metri adiacenti ai centri di elaborazione

- dati e agli impianti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, purché la produzione di energia rinnovabile sia asservita unicamente ai medesimi;
- g) i siti e gli impianti nella disponibilità della Regione, degli Enti locali, delle Università, dei parchi tecnologici e dei centri di ricerca pubblici e privati, purché la produzione di energia sia asservita unicamente al fabbisogno energetico dei soggetti gestori di tali aree ovvero per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023;
 - h) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio o utilizzate come invaso, i bacini idrici e le vasche di irrigazione, a condizione che il progetto contenga una valutazione sul rischio idrogeologico;
 - i) per gli impianti di produzione di biogas e per gli impianti alimentati a biomasse che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 (Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), in aggiunta a quanto previsto dalle lettere precedenti:
 - 1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - 2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Art. 3

Disposizioni specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024, ed ai fini del rispetto dei termini procedurali ivi previsti, le istanze di autorizzazione relative agli impianti ubicati nelle aree idonee di cui all'articolo 2 sono istruite con priorità.
2. Un'ulteriore priorità istruttoria è riconosciuta alle istanze di autorizzazione nelle aree idonee di cui all'articolo 2 relative ad impianti che convergono sugli obiettivi del PNRR, PNC e IPCEI, nonché per la decarbonizzazione di sistemi produttivi "hard to abate", per soluzioni di mobilità sostenibile e per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023.

3. Qualora il progetto preveda procedure di esproprio o asservimento, il proponente è tenuto ad attestare che le superfici sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità degli impianti e delle opere connesse.

Art. 4

Piattaforma digitale nazionale per aree idonee e zone di accelerazione

1. La Regione Puglia assicura l'alimentazione e l'aggiornamento della piattaforma di cui all'articolo 12-bis del d.lgs. 190/2024 e le connesse attività di monitoraggio, rendendo disponibili le informazioni e i dati di propria competenza compresi quelli relativi alla superficie agricola utilizzata (SAU) per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui agli articoli 7 e 8, del d.lgs. 190/2024, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, alla localizzazione dell'area e relativa destinazione urbanistica, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento degli interventi.
3. I Comuni trasmettono le informazioni sugli interventi di cui al comma 2, con le modalità telematiche già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento.
4. In caso di inadempimento, totale o parziale, dei Comuni agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 3, entro i termini ivi previsti, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo la normativa vigente.
5. La Giunta regionale adotta apposite linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza, comprese la superficie agricola utilizzata (SAU) per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, necessarie a garantire la piena funzionalità della piattaforma di monitoraggio di cui al comma 1 tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.

Art. 5

Disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Nel caso di interventi in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti o comunque utilizzate ai fini agricoli, in armonia con l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nella ponderazione di interessi finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio è considerato di interesse pubblico prevalente preservare, la presenza degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO., delle produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da produzioni con metodo biologico.

2. Nel caso di interventi ricadenti in aree classificate come industriali da PRG/PUG non adeguato al PPTR o in Area di Sviluppo Industriale (ASI) non infrastrutturata e non dotata di Piano esecutivo vigente ed efficace e pertanto non obliterata con un parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, comunque utilizzate ai fini agricoli, in armonia con l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, prevale la matrice paesaggistica del contesto territoriale individuata dal PPTR.
3. Ai fini di cui al comma 1, il regime di tutela e salvaguardia si estende ai cinque anni successivi alla sostituzione della coltura.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definite le aree agricole idonee a livello regionale nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 4, lettere a), c) e g), del d.lgs. n. 190/2024 ed ulteriori modalità procedurali conseguenti al precedente comma 1.
5. È istituito il tavolo di coordinamento con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province d'Italia (UPI), al fine di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale, da approvarsi con deliberazione di giunta regionale.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta l'efficacia in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di:
 - produzione di energia da fonti rinnovabili definiti dal Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e dalla normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia;
 - consumo di suolo zero entro il 2050 e tutela del suolo agricolo in quanto risorsa limitata e non rinnovabile;
 - contrasto ai cambiamenti climatici e tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) e della biodiversità in coerenza con le Strategie europea e nazionale della biodiversità al 2030 (SEB 2030 e SNB 2030).
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero e la tipologia di impianti autorizzati, le soluzioni progettuali adottate, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, gli effetti sul consumo di suolo, compreso la superficie agricola utilizzata.

Art. 7

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che restano disciplinate dalla disciplina previgente. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali, alla medesima data, sia già

stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.

2. E' fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente legge anche per le istanze di autorizzazione presentate prima della sua entrata in vigore.

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione"

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) è inserito il seguente:
"Articolo 7 bis
Consultazione pubblica per i progetti di impianti da fonti rinnovabili
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei cittadini ed il maggior livello di trasparenza e informazione nelle decisioni pubbliche, per gli interventi di competenza regionale di cui all'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il soggetto proponente e i Comuni interessati organizzano, d'intesa tra loro, da uno a tre incontri pubblici di informazione e confronto in merito:
a) soggetti e procedure: identificazione del proponente, denominazione del progetto e iter autorizzativo previsto;
b) caratteristiche del progetto: descrizione del progetto, localizzazione, contesto territoriale e analisi dei principali impatti ambientali e territoriali;
c) misure di mitigazione, compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale previste ai sensi della normativa vigente.
2. Durante gli incontri sono forniti l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione progettuale integrale.
3. Il proponente e i Comuni garantiscono la massima pubblicità agli incontri, assicurando il coinvolgimento capillare della popolazione residente nell'area interessata dal progetto.
4. Al termine del ciclo di incontri, i Comuni redigono un rapporto conclusivo che illustra gli esiti degli incontri pubblici. Di tale documento i Comuni tengono conto ai fini del proprio contributo istruttorio.
5. Il rapporto conclusivo è pubblicato nell'albo pretorio informatico dei Comuni territorialmente interessati e trasmesso, entro il termine di conclusione della Conferenza di servizi decisoria, all'autorità regionale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo.
6. La consultazione pubblica si svolge, in ogni caso, con tempi e modalità compatibili con i procedimenti partecipativi regolati dalla normativa statale e regionale, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” e alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

1. All’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il proponente allega all’istanza di autorizzazione unica di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero all’istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto.

1-ter. Entro 60 giorni dal rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1-bis, il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico:

a) una fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell’impianto e dell’esecuzione degli interventi secondo il cronoprogramma presentato, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

b) una fideiussione a prima richiesta a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

1-quater. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione.

1-quinquies. La fideiussione per la realizzazione dell’impianto e degli interventi è escussa in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie o finali fissate nel cronoprogramma, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate.

1-sexies. La fideiussione per la realizzazione dell’impianto e degli interventi è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, fino all’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Il 20 per cento residuo è svincolato al deposito dell’atto di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo atto. Lo svincolo avviene automaticamente, senza necessità di nulla osta regionale, a seguito di presentazione all’istituto garante, da parte del soggetto autorizzato, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.”;

b) al comma 2 le lettere c) e d) sono abrogate;

c) al comma 3 le parole “L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d)” sono sostituite dalle seguenti “L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 1 ter”;

d) al comma 3-bis le parole “Gli importi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti “Gli importi delle fideiussioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter”;

e) al comma 4 le parole “Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo” sono sostituite dalle seguenti “Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e il mancato deposito entro il termine perentorio di cui comma 2 determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione di cui alla lettera a) del comma 1-ter”;

f) al comma 5 le parole “mesi trenta dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto” sono sostituite dalle seguenti “mesi diciotto dall’inizio dei lavori, salvo proroghe concesse per il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate. Il collaudo deve essere effettuato entro tre mesi dal completamento dell’impianto”;

g) al comma 8-bis le parole “la fideiussione di cui alla lettera c) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti “la fideiussione di cui alla lettera a) del comma 1-ter”.

2. All’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 le parole “mesi trenta” sono sostituite dalle seguenti “mesi diciotto”;

b) al comma 21 le parole “sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti “sono prorogabili per il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate. Sono fatti salvi eventuali

aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU”;

c) il comma 21-bis è abrogato.

Art. 10

Clausola di non onerosità

Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.